

Art 1.

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente (2). Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

(2) Vedi, anche, art. 91, lettera B, n. 27, T.U. comunale e provinciale, 3 marzo 1934, n. 383, riportato alla voce Comuni e province.